

CASSAZ. SEZ. 2 SENT. 1806 DEL 22/05/69

Se è vero che la tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, di cui alla legge 2 marzo 1949 n.143, non contempla una prestazione intermedia tra allestimento del progetto sommario o di massima, per la realizzazione di un'opera, e redazione del progetto esecutivo, è però altrettanto vero che non basta la mancanza di qualunque particolare attinente all'esecuzione dell'opera per far qualificare l'elaborato del professionista come progetto di massima, anziché come progetto esecutivo la valutazione della rilevanza di tali deficienze, ai fini della qualificazione del progetto, costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. In tema di prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti, ai fini dell'applicazione della tariffa di cui alla legge 2 marzo 1949, n.143, deve ritenersi che la redazione del progetto esecutivo, senza la quale non è possibile la realizzazione dell'opera, costituisce un presupposto indispensabile alla direzione dei lavori, e che l'incarico relativo a detta redazione è da considerarsi intermedio tra quello della elaborazione del progetto di massima e quello della direzione dei lavori, per cui la circostanza che il professionista sia stato direttore dei lavori si riverbera inevitabilmente sulla qualificazione del progetto redatto dallo stesso professionista.